

**VERBALE DI ACCORDO PARTI SOCIALI  
VERIFICA EVR TERRITORIALE  
LUNEDI' 10 LUGLIO 2023**

Sono presenti:

per Ance Messina – Giuseppe Ricciardello, Franco Musumeci, Giuseppe Lupò, Salvatore Arcovito, Antonio Gugliandolo -

per Feneal Uil Tirrenica Messina-Palermo – Pasqualino De Vardo – segretario -

per Filca Cisl Messina - Antonino Botta – segretario -

per Fillea Cgil Messina – Mario Mancini – segretario -

Le parti sono state convocate dal presidente di Ance Messina Giuseppe Ricciardello, al fine di verificare i parametri EVR ponendo a confronto il triennio 2020-2022 con il triennio 2019-2021 su dati forniti da Cassa Edile Messina.

Le parti procedono all'esame del prospetto che riporta i seguenti parametri definiti dal CCNL per la definizione dell'elemento variabile della retribuzione:

1. Numero lavoratori iscritti - peso ponderale 25%

2. Massa salari denunciata - peso ponderale 25%

3. Ore denunciate ed effettivamente lavorate - peso ponderale 25%

4. Rapporto tra massa salari denunciata e massa salari versata - peso ponderale 25%.

I dati sono riepilogati dal prospetto che segue, che viene allegato al presente verbale:

parametri territoriali	2019	2020	2021	2022	2019/2021	2020/2022	CONFRONTO MEDIA	VALORE	peso 2023
lavoratori iscritti cassa edile	6.483	6.691	7.868	9.903	7.014	8.154	1.140	POSITIVO	25
monte salari cassa edile	€ 45.700.000,00	€ 43.400.000,00	€ 60.700.000,00	€ 85.200.000,00	49.933.333	63.100.000	13.166.667	POSITIVO	25
ore denunciate casse edile	4.327.528	4.065.581	5.662.167	7.864.666	4.685.092	5.864.138	1.179.046	POSITIVO	25
massa salari versata	44.495.076	42.377.699	59.314.255	81.208.624					
massa salari versata/massa salari denunciata	0,97	0,98	0,98	0,95	0,9757	0,9689	- 0,0068	NEGATIVO	25

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12, 38 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le parti verificano che, dal confronto della media dei parametri tra il triennio 2020-2022 e il triennio 2019-2021, emerge che il rapporto tra massa salari versata e massa salari denunciata produce un risultato negativo. Pertanto, l'elemento variabile della retribuzione (EVR) rimane fissato nella misura massima del 3% (pari al 75% della percentuale massima del 4% stabilita dal CCNL in vigore) dei minimi di paga in vigore dal 01/03/2022 e sarà riconosciuto, sulla base delle ore effettivamente lavorate e nella misura fissata annualmente, dalla mensilità di luglio 2023, in ragione delle verifiche territoriali sull'andamento del settore, fermo restando quanto previsto per la verifica aziendale.

### VERIFICA AZIENDALE

Il valore dell'EVR annualmente determinato territorialmente sarà corrisposto solo dalle aziende che registreranno un incremento di entrambi i parametri relativi all'andamento aziendale.

L'andamento aziendale dovrà essere determinato annualmente sui seguenti parametri aziendali:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura prevista al successivo comma.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (3%), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la già menzionata misura del 30%, attivando la seguente procedura:

1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;

2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 3%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Le parti si impegnano a incontrarsi, entro il mese di marzo 2024, per la verifica del triennio 2021-2022-2023 su 2020-2021-2022, così come previsto per ogni anno di vigenza del contratto integrativo.

Messina, 10 luglio 2023

I PRESENTI:

ANCE  
MESSINA

FENEAL UIL  
MESSINA

FILCA CISL  
MESSINA

FILLEA CGIL  
MESSINA

